

COMUNE DI PRAMOLLO

PROVINCIA DI TORINO



**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto del Regolamento
Articolo 2	Ambito di applicazione
Articolo 3	Principi e linee guida
Articolo 4	Definizioni
Articolo 5	Classificazione dei rifiuti
Articolo 6	Criteri organizzativi e gestionali
Articolo 7	Tipologie di servizi

CAPO II – GENERALITÀ SULL’ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Articolo 8	Ambito disciplinato
Articolo 9	Zone di raccolta
Articolo 10	Competenze sull’organizzazione del servizio

CAPO III – GENERALITA’ SULLE RACCOLTE DEI RIFIUTI

Articolo 11	Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed assimilati e relativo allestimento. Utilizzo da parte degli utenti
Articolo 12	Mezzi adibiti alla raccolta e trasporto
Articolo 13	Stazionamento e depositi dei mezzi

CAPO IV – RACCOLTA INDIFFERENZIATA

Articolo 14	Conferimento indifferenziato dei rifiuti urbani e assimilati
-------------	--

CAPO V – RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI INTEGRATIVI

Articolo 15	Norme generali per le raccolte differenziate
Articolo 16	Centri di raccolta (ecoisole)
Articolo 17	Rifiuti ingombranti
Articolo 18	Raccolta differenziata congiunta della carta e del tetrapak
Articolo 19	Raccolta differenziata del vetro
Articolo 20	Raccolta differenziata congiunta degli imballaggi in plastica e in metallo
Articolo 21	Raccolta differenziata della frazione verde
Articolo 22	Raccolta differenziata della frazione organica
Articolo 23	Altre raccolte differenziate
Articolo 24	Raccolta differenziata di pile e accumulatori usati, farmaci scaduti
Articolo 25	Raccolta differenziata di materiali inerti
Articolo 26	Raccolta differenziata di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e derivanti dalle pratiche del “fai da te”
Articolo 27	Raccolta differenziata di oli e grassi vegetali ed animali esausti
Articolo 28	Raccolta differenziata di contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e altri rifiuti plastici di origine agricola

Articolo 29	Compostaggio domestico
Articolo 30	Norme integrative per il conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani presso le strutture predisposte per il servizio ordinario
Articolo 31	Servizi integrativi
Articolo 32	Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato
Articolo 33	Comunicazione agli utenti
Articolo 34	Modalità di pesata dei rifiuti urbani
Articolo 35	Definizione degli altri servizi complementari
Articolo 36	Organizzazione degli altri servizi complementari
Articolo 37	Spazzamento e lavaggio stradale
Articolo 38	Smaltimento dei rifiuti cimiteriali
Articolo 39	Conferimento e raccolta dei rifiuti animali
Articolo 40	Rimozione dei rifiuti abbandonati

CAPO VI – OBBLIGHI E DIVIETI

Articolo 41	Obblighi dei produttori di rifiuti urbani e assimilati
Articolo 42	Obblighi dei produttori di rifiuti speciali
Articolo 43	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
Articolo 44	Attività di carico e scarico di merci e materiali e di affissione manifesti
Articolo 45	Volantinaggio su aree pubbliche
Articolo 46	Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri
Articolo 47	Manifestazioni pubbliche
Articolo 48	Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi
Articolo 49	Pulizia dei marciapiedi e portici di pertinenza
Articolo 50	Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti
Articolo 51	Pulizia delle aree mercatali
Articolo 52	Pulizia dei terreni non utilizzati
Articolo 53	Utilizzo dei cestini portarifiuti
Articolo 54	Divieto di abbandono dei rifiuti
Articolo 55	Rimozione di rifiuti abusivamente scaricati e/o impropriamente accumulati in aree private

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 56	Ordinanze contingibili ed urgenti
Articolo 57	Vigilanza
Articolo 58	Osservanza di altre disposizioni
Articolo 59	Sanzioni
Articolo 60	Pubblicità
Articolo 61	Abrogazioni e disposizioni transitorie
Articolo 62	Casi non previsti dal presente regolamento
Articolo 63	Rinvio dinamico
Articolo 64	Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 **Oggetto del Regolamento**

- (1) Il presente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, di seguito denominato “Regolamento”, ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti nelle varie fasi: conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.
- (2) La presente disciplina, redatta ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti, è coerente inoltre con le disposizioni tributarie in materia di rifiuti, nonché con eventuali specifici interventi di applicazione della tassa/tariffa di gestione dei rifiuti.
- (3) Il Regolamento, inoltre, è indirizzato a favorire la riduzione dei rifiuti alla fonte, la riqualificazione, la valorizzazione e il riutilizzo degli stessi secondo le norme nazionali e regionali in materia e gli indirizzi specifici regionali, in particolare ai sensi delle direttive 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 05.04.2006, 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 e della comunicazione della Commissione europea del 27.05.2003 intitolata “Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti”.

Articolo 2 **Ambito di applicazione**

- (1) Ferme restando le vigenti disposizioni tecniche in materia, il presente Regolamento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a:
 - raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani;
 - raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
 - raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
 - raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, compresi materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore, di materiali di origine domestica e derivanti dalle pratiche del “fai da te”, oli e grassi vegetali ed animali;
 - raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
 - raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
 - raccolta, anche differenziata, di rifiuti speciali non pericolosi attraverso servizi integrativi;
 - raccolta, anche differenziata, dei rifiuti speciali pericolosi attraverso servizi integrativi;
 - spazzamento stradale e pulizia dell’arredo urbano;
 - trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
 - disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
- (2) La regolamentazione dell’apposita tassa/tariffa in materia di rifiuti è stabilita con apposito Regolamento comunale.

Articolo 3

Principi e linee guida

- (1) La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l’osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e di preservare le risorse naturali.
- (2) La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. L’utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell’osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l’apposito sistema di tassazione o tariffazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
- (3) La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell’ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche);
 - salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
 - mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenerne dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e, secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

Articolo 4

Definizioni

- (1) Ai fini del presente Regolamento si definiscono:
- **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto rientrante nelle categorie indicate dalla norme comunitarie e nazionali di settore di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
 - **MODESTA QUANTITA’**: quantità di rifiuto che può essere contenuta in un normale sacco per spazzatura delle dimensioni di cm. 70 x cm. 100 pari a circa litri 110;
 - **RACCOLTA**: l’operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

- RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate ed omogenee dei rifiuti;
- SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- RECUPERO: le operazioni indirizzate ad ottenere l’impiego dei rifiuti per l’ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia.
- TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l’innocuizzazione dei rifiuti;
- SMALTIMENTO FINALE: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti;
- GESTORE/I DEL SERVIZIO: affidatario /affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti e/o di igiene del suolo;
- ECOPUNTI: spazi individuati appositamente per la raccolta differenziata dei rifiuti mediante il conferimento stradale, in cui sono presenti appositi contenitori;
- CENTRI DI RACCOLTA (anche detti ecoisole): aree di conferimento sovracomunali a servizio degli utenti del bacino ACEA aventi diritto al servizio pubblico, presso le quali possono essere conferite, a titolo gratuito, alcune tipologie di rifiuti negli appositi contenitori (verde, ingombranti, frigoriferi, televisori, batterie auto, oli minerali, ecc.);
- UTENZE NON DOMESTICHE SELEZIONATE: parte delle utenze non domestiche, alle quali, avendo valutato la convenienza in termini di efficacia, efficienza ed economicità, viene applicato il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti del tipo “domiciliare” per una soltanto, per alcune, o per tutte le frazioni di rifiuto prodotto.

Articolo 5 **Classificazione dei rifiuti**

- (1) Ai sensi dell’art. 184, comma 2, del D. Lgs. 152/06 sono classificati come rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dei successivi criteri;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, ai sensi del D.P.R 254/03.

- (2) Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. 152/06 sono classificati come rifiuti speciali:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k) il combustibile derivato dai rifiuti.
- (3) Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi che rispettano i criteri quali-quantitativi elencati nel presente articolo e che derivano da:
- a) attività agricole, attività artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. 152/06;
 - b) attività di tipo industriale o agro-industriale limitatamente alle superfici destinate ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, con esclusione delle superfici in cui si producono rifiuti da lavorazioni industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 152/06;
 - c) strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D. Lgs. 502/92 e s.m.i, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 833/77 e che abbiano le seguenti caratteristiche ai sensi del D.P.R. 254/03:
 - rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate ai successivi punti;
 - spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannolini, contenitori e sacche utilizzate per le urine;
 - rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1), lettera m) del D.P.R 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in

impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del D.P.R 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale.

- (4) Ai fini dell'assimilazione i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità:

a) i rifiuti devono appartenere alle seguenti tipologie di codici CER:

02: RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01: rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03: scarti di tessuti vegetali;

02 01 04: rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi);

02 01 10: rifiuti metallici;

02 03: rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;

02 07: rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;

03: RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01: rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01: scarti di corteccia e sughero;

03 01 05: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose;

03 03: rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01: scarti di corteccia e legno;

03 03 08: scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati;

04: RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,

04 01: rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09: rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura;

07: RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13: rifiuti plastici;

07 05: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14: rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose;

08: RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18: toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose;

15: RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01: imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01: imballaggi in carta e cartone;

15 01 02: imballaggi in plastica;

15 01 03: imballaggi in legno;

15 01 04: imballaggi metallici;

15 01 05: imballaggi in materiali compositi;

15 01 06: imballaggi in materiali misti;

15 01 07: imballaggi in vetro;

15 01 09: imballaggi in materia tessile;

15 02: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose;

16: RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 02. scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14: apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi;

16 02 16: componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso;

18: RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01: rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01: oggetti da taglio, inutilizzati;

18 01 04: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03;

18 02: rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01: oggetti da taglio inutilizzati;

18 02 03: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03;

20: RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01: frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01: carta e cartone;

20 01 02: vetro;

20 01 08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense;

20 01 10: abbigliamento;

20 01 11: prodotti tessili;

20 01 25: oli e grassi commestibili;

20 01 32: medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche;

20 01 34: batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio;

20 01 36: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose;

20 01 38: legno, non contenente sostanze pericolose;

20 01 39: plastica;

20 01 40: metallo;

20 01 99: altre frazioni non specificate altrimenti;

20 02: rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01: rifiuti biodegradabili;

20 02 03: altri rifiuti non biodegradabili;

20 03: altri rifiuti urbani

20 03 01: rifiuti urbani non differenziati;

20 03 02: rifiuti dei mercati;

20 03 03: residui della pulizia stradale;

20 03 07: rifiuti ingombranti;

20 03 99: rifiuti urbani non specificati altrimenti;

b) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1 della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/82 purché non liquidi e di seguito riportati:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;

- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER: 080103/080104/080105;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche in scatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
 - accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli;
- c) il loro smaltimento negli impianti non deve dare luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

(5) Fermo restando il rispetto dei criteri sopra elencati possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui produzione totale annua non superi le seguenti quantità:

- a) per i rifiuti effettivamente ed oggettivamente avviati e sottoposti alle operazioni di recupero di cui al D. Lgs. 156/06 e s.m.i.: nessun limite quantitativo;
- b) per i rifiuti che siano avviati a smaltimento le seguenti quantità, espresse in kg/mq/anno prodotta da ciascuna delle categorie individuate all'interno del Regolamento TARSU/TIA del Comune e derivanti dal seguente calcolo:

coefficiente potenziale di produzione (kd) X superficie assoggettata (mq)

Per coefficiente potenziale di produzione si intende la quantità di rifiuto (minima, media, massima) espressa in kg/mq/anno prodotta da ciascuna delle categorie di attività di cui al punto b).

Per il calcolo della produzione dovranno essere utilizzati i coefficienti approvati dall'Amministrazione Comunale, in mancanza di specifico provvedimento dovranno essere utilizzati i coefficienti relativi alla quantità di produzione media della tabella 1, riportata in allegato.

I coefficienti di produzione potranno variare a seguito della realizzazione di rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

- (6) Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto
- (7) I rifiuti eccedenti le quantità calcolate nei punti sopra indicati sono da considerarsi non assimilati e non potranno essere conferiti al pubblico servizio.
- (8) Per i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica o non è riconducibile ai mq/anno dell'attività produttiva, è confermata l'assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi succitati ma l'erogazione del servizio potrà avvenire previo versamento al gestore del servizio di un corrispettivo calcolato in relazione alle quantità di rifiuti conferiti.
- (9) L'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali è effettuato dal Gestore del servizio mediante l'istituzione di un apposito Ufficio di Omologazione dei Rifiuti Assimilati (denominato U.O.R.A).
- (10) I presenti criteri potranno essere adeguati ed integrati in dipendenza di nuove esigenze e nuove disposizioni e in relazione ai risultati della loro prima applicazione.

Articolo 6
Criteri organizzativi e gestionali

- (1) I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti sulla base dei criteri e delle norme del Consorzio di Bacino, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e secondo gli indirizzi programmatici del Piano Regionale e del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.
- (2) Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere un ruolo residuale.
- (3) Per le modalità operative e organizzative, per obblighi e criteri specifici della raccolta dei rifiuti indifferenziati e della raccolta differenziata si fa riferimento ai criteri del Consorzio di Bacino e al Contratto di servizio stipulato con il Gestore del servizio, come meglio indicato nel successivo art. 7.
- (4) L'Amministrazione Comunale, tramite il Gestore del servizio, attua ed incrementa, in funzione delle utenze considerate e della conformazione

geomorfologica del proprio territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:

- raccolte stradali classiche;
 - raccolte stradali di prossimità per eco-punti;
 - raccolte domiciliari con sistemi di raccolta dedicati per le varie frazioni merceologiche (raccolte porta a porta);
 - ritiro su chiamata;
 - consegna presso appositi spazi attrezzati e controllati (centri di raccolta);
- (5) L'Amministrazione comunale, con apposito atto amministrativo, stabilisce l'adozione del sistema di raccolta di cui al precedente comma 4, indicando anche le aree in cui il servizio è attivato.
- (6) Per gli imballaggi è ammessa la deroga al conferimento in sacchi o in contenitori, mentre il conferimento di frazioni putrescibili deve avvenire mediante contenitori (cassonetti, bidoni o bidoncini), nei quali il materiale viene immesso normalmente in sacchetti biodegradabili (nello specifico mater-bi o carta).
- (7) Le raccolte stradali avvengono mediante contenitori posizionati per strada, ai quali può conferire qualunque utente abbia prodotto rifiuti sul territorio comunale in base alle diverse tipologie di materiali consentiti per detti contenitori.
- (8) Le raccolte domiciliari (dette anche “porta a porta”) sono caratterizzate dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti.
- (9) Le raccolte di prossimità per eco-punti sono realizzate attraverso l'installazione di aree segnalate e delimitate con stallo (anche denominate eco-punti) presso le quali si trova l'intera batteria di cassonetti (carta, vetro, plastica, metalli, secco residuo); ogni utenza deve conferire, di norma, presso l'eco-punto ad essa assegnato.
- (10) Il ritiro su chiamata è ammesso per la raccolta presso singole utenze di rifiuti ingombranti. Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al Gestore del servizio fissando appuntamento e modalità di raccolta; compete al Gestore del servizio assicurare che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l'organizzazione del relativo servizio.
- (11) Il ritiro su chiamata può essere organizzato anche per la raccolta di particolari altre tipologie di rifiuti, come i teli agricoli, i toner, ecc., in base alle esigenze riscontrate dall'amministrazione comunale.
- (12) I centri di raccolta (anche denominati ecoisole) hanno la funzione primaria di assicurare la raccolta differenziata e la divisione dei flussi dei vari materiali, anche in assenza di appositi servizi di raccolta; in ogni caso le ecoisole hanno una funzione complementare ai servizi di raccolta avviati, consentendo di consolidare le iniziative di raccolta differenziata e di instaurare il rapporto e la comunicazione tra il Comune e i produttori dei rifiuti.
- (13) All'interno dei centri di raccolta devono essere previste apposite aree e/o contenitori di stoccaggio con particolare riferimento alla divisione tra i beni durevoli, i materiali e gli oggetti avviabili al recupero (ferro, legno) e gli altri rifiuti ingombranti.
- (14) Il compostaggio domestico consiste nell'effettuazione della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire per motivi igienici preferibilmente con l'ausilio di un contenitore denominato “compostiera” .

- (15) Il compostaggio domestico è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promosso con priorità alla stessa raccolta differenziata. Specificamente nelle aree più decentrate ed a forte connotato rurale, il compostaggio domestico riveste una funzione strategica rilevante nella prevenzione della produzione di rifiuti urbani.
- (16) L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, anche in forma sperimentale (o in termini di "iniziativa pilota"), entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, con l'ottimizzazione del recupero e della tutela igienico sanitaria.
- (17) L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il Consorzio di Bacino e il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani:
- attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale;
 - organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione dei centri di raccolta e dei punti di raccolta, gli orari di apertura delle ecoisole, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.
- (18) Devono essere attivate azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere privilegiate le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.
- (19) Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti.
- (20) Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

Articolo 7

Tipologie di servizi

- (1) Il Comune, attraverso il Consorzio di bacino e il Gestore del servizio, per quanto di loro competenza, effettua obbligatoriamente il servizio di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, come classificati ai sensi del precedente art. 5, articolato in:
- raccolta dei rifiuti indifferenziati;
 - raccolte differenziate.
- (2) Le raccolte differenziate e i conferimenti separati riguardano indicativamente i seguenti materiali:
- vetro;
 - carta ed imballaggi in carta e cartone;
 - raccolta multimateriale di contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica e in metallo (valida per i comuni serviti da tale tipologia di raccolta);
 - frazione verde (solo presso le eco isole);
 - imballaggi in legno e scarti lignei (solo presso le eco isole);

- scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse (solo presso le eco isole);
 - beni durevoli e rifiuti ingombranti (solo presso le eco isole);
 - rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) (solo presso le eco isole);
 - materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche (solo presso le eco isole);
 - farmaci scaduti (solo presso le eco isole);
 - pile esauste (solo presso le eco isole).
- (3) Oltre a quelli precedentemente elencati, l’Amministrazione Comunale, attraverso il Consorzio di bacino, ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta per particolari tipologie di rifiuti in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.
- (4) L’Amministrazione stessa può altresì svolgere, in forma convenzionata con il Gestore del servizio, servizi integrativi per le raccolte di rifiuti per determinate utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

CAPO II

GENERALITÀ SULL’ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Articolo 8 **Ambito disciplinato**

- (1) Le norme e disposizioni di cui al presente Capo riguardano la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e si applicano nelle zone ed ambiti territoriali di espletamento dei servizi di raccolta.

Articolo 9 **Zone di raccolta**

- (1) Le zone e gli ambiti di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono estese all’intero territorio comunale, con l’obiettivo di assicurare al massimo numero di utenti la possibilità di usufruire del servizio, fatte salve specifiche decisioni da parte dell’Amministrazione Comunale.
- (2) Il servizio è pertanto garantito su tutto il territorio comunale e viene esteso agli insediamenti sparsi, purché serviti da strade percorribili agevolmente dai mezzi utilizzati per il servizio.
- (3) Nella planimetria allegata al presente Regolamento sono individuati i punti di raccolta nelle zone soggette ai servizi di raccolta.
- (4) I perimetri di cui alla allegata planimetria possono essere aggiornati e modificati, successivamente alla data di approvazione del Regolamento, con provvedimento della Giunta Comunale, senza che costituiscano variante allo stesso.

Articolo 10 **Competenze sull’organizzazione del servizio**

- (1) L’amministrazione comunale adotta le modalità di erogazione dei servizi secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all’art. 6 del presente Regolamento, in conformità ai criteri del Consorzio di Bacino, alle disposizioni del Gestore del servizio e alle specifiche del Contratto dei servizi.

- (2) Per lo svolgimento dei servizi l'Amministrazione Comunale, oltre a richiedere al Gestore del servizio l'attuazione della Carta dei Servizi, può stabilire meccanismi di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, in riferimento agli standard dei servizi ed alla continuità e regolarità degli stessi.

CAPO III

GENERALITA' SULLE RACCOLTE DEI RIFIUTI

Articolo 11

Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed assimilati e relativo allestimento. Utilizzo da parte degli utenti

- (1) Sia quando viene adottato un sistema di raccolta stradale “classico”, sia quando viene svolta la raccolta stradale di prossimità tramite eco-punti i contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati su strada e non sono soggetti alle norme sull’occupazione del suolo pubblico.
- (2) Sui cassonetti devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.
- (3) La localizzazione dei suddetti contenitori, è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell’organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stabiliti dal Codice della Strada. Essa deve tenere conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell’utenza che da parte dei veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.
- (4) Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata di norma una distanza minima di metri 2 in orizzontale rispetto a finestre ubicate al piano terra o in seminterrati.
- (5) Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, la frequenza del lavaggio e dell’igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere e in base a quanto definito dal Contratto di servizio.
- (6) I contenitori sono contrassegnati da un colore distintivo o da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta.
- (7) Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre devono essere rispettate:
- la distanza minima di metri 10 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
 - distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell’energia elettrica e delle centraline telefoniche.
- (8) Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l’opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all’applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.
- (9) È vietato agli utenti o a qualsiasi persona, lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all’Amministrazione Comunale, che la valuterà congiuntamente con il Gestore del servizio, motivata richiesta.
- (10) Per il regolare svolgimento dei servizi sono, inoltre, da evitare posizionamenti di

- contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).
- (11) Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori, qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.
- (12) I contenitori dei rifiuti urbani, devono essere inoltre preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, della agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo al movimento dei disabili.
- (13) È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.
- (14) In riferimento ai criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 6, l'Amministrazione Comunale che adotta il sistema di raccolta di tipo "porta a porta" (o "internalizzato") si riserva la facoltà di collocare e di imporre la collocazione dei contenitori per rifiuti all'interno di aree private, privilegiando sistemi domiciliari internalizzati di raccolta, in rispetto anche delle direttive generali impartite dalla Regione Piemonte con Circ. 3/AMB/SAN del 25.07.2005.
- (15) Qualora l'Amministrazione Comunale adotti il sistema di raccolta "porta a porta" il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti all'interno degli stabili, negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore del servizio che rimane proprietario del contenitore.
- (16) Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori (sacchi) interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporre i contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.
- (17) Nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori (sacchi) per rifiuti non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del Gestore del servizio, secondo modalità e criteri concordati con il Gestore del servizio, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al Gestore del servizio stesso.
- (18) L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale e del Gestore del servizio ai singoli condomini. Gli utenti rispondono, salvo comprovata esclusione di responsabilità, dell'asportazione o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti a loro affidati.
- (19) È vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal Gestore del servizio (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc...).
- (20) È vietato, altresì, conferire nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
- (21) È inoltre vietato:
- l'uso improprio dei contenitori dislocati sul territorio comunale;
 - la cernita dei rifiuti nei contenitori;
 - l'abbandono dei rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei contenitori predisposti per la raccolta,

- anche qualora i contenitori siano pieni;
 - incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata;
 - eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore del servizio;
 - sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in qualsiasi modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.
- (22) Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il conferimento.
- (23) È vietato conferire rifiuti che possano produrre rumori molesti nelle ore notturne ed in particolare tra le ore 22,30 e le ore 06,30.
- (24) Il conferimento dei rifiuti è riservato ai proprietari e locatari di immobili siti nel Comune di Pramollo. È vietato il conferimento di rifiuti ai proprietari e locatari di immobili siti in altri Comuni e comunque a tutti coloro che non pagano la tassa raccolta e smaltimento rifiuti al Comune di Pramollo.

Articolo 12 **Mezzi adibiti alla raccolta e trasporto**

- (1) Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.
- (2) I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.
- (3) La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico, fatte salve le determinazioni assunte dal Comune ai sensi dell'art. 9 della L.R. 52/00 e s.m.i “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”.
- (4) Per la funzionale organizzazione e gestione del servizio l'Amministrazione Comunale si riserva, secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento, e fatto salvo quanto esposto precedentemente, di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da minimizzare le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.

Articolo 13 **Stazionamento e depositi dei mezzi**

- (1) Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.
- (2) È vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a settembre compresi.
- (3) Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità

- diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito.
- (4) Il deposito dei mezzi, lo stazionamento e il trasbordo dei rifiuti, comprese le attività connesse di lavaggio dei mezzi e compattazione dei rifiuti sono soggetti ad approvazione dell'Autorità Sanitaria Locale competente, comprese le modifiche delle attività che comportino l'introduzione di fasi operative aggiuntive.

CAPO IV

RACCOLTA INDIFFERENZIATA

Articolo 14 **Conferimento indifferenziato dei rifiuti urbani e assimilati**

- (1) La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.
- (2) Le raccolte differenziate sono organizzate nell'ambito dei criteri di organizzazione del servizio di cui all'art. 6 e in base ai criteri e alle modalità stabiliti nel Contratto di servizio.
- (3) L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio.
- (4) I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti ben chiusi. È vietata l'immissione nei contenitori di rifiuti sciolti.
- (5) Nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati è vietata l'immissione di:
- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività di manutenzione degli edifici;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
 - beni durevoli;
 - altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
- (6) Le utenze non domestiche sono autorizzate a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio per i rifiuti indifferenziati, sempre che per tali tipologie di rifiuto non siano stati attivati servizi di raccolta differenziata, a ritiro od a consegna, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):
- i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
 - i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento, devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume;
 - i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di

- rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti e successive;
- è comunque vietato immettere nel circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani gli imballaggi secondari e terziari.

CAPO V

RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI INTEGRATIVI

Articolo 15

Norme generali per le raccolte differenziate

- (1) L'Amministrazione Comunale promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate.
- (2) Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
 - rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
 - tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia;
 - responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
- (3) Le raccolte differenziate sono organizzate nell'ambito dei criteri di organizzazione del servizio di cui all'art. 6 e in base ai criteri e alle modalità stabiliti nel Contratto di servizio.
- (4) In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio.
- (5) Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
- (6) Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
- (7) L'Amministrazione Comunale avrà cura di pubblicizzare le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti.
- (8) Gli imballaggi secondari e terziari non restituiti al produttore dall'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove presente, e purché assimilati per qualità e quantità.
- (9) Le soluzioni di recupero e di smaltimento successive alla raccolta differenziata e al trasporto devono essere scelte ed effettuate secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Articolo 16

Centri di raccolta (ecoisole)

- (1) I centri di raccolta (di seguito denominati ecoisole), così come definiti dalle norme in vigore, sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.

- (2) Presso le ecoisole, sia i privati cittadini, per i rifiuti domestici, sia i soggetti operanti nel commercio, artigianato, attività agricole ecc..., per i soli rifiuti assimilati agli urbani, possono conferire gratuitamente le varie tipologie di materiali.
- (3) Quando è necessario è cura del detentore, se ente o impresa, accompagnare la consegna dei rifiuti con la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente (formulario di identificazione di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti), salvo le eccezioni previste dalla norma.
- (4) Ciascuna ecoisola è recintata e dotata di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per tipologie omogenee; i materiali conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.
- (5) Il personale in servizio presso la stazione di conferimento ha l'obbligo di istruire i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nonché di controllare che il conferimento dei vari flussi di materiali avvenga nel rispetto delle norme di legge.
- (6) Chiunque conferisca rifiuti presso le ecoisole deve attenersi, per il conferimento, alle istruzioni impartite del personale presente.
- (7) È vietato a chiunque, salvo il soggetto gestore del servizio o suo incarico, prelevare materiali stoccati nella stazione di conferimento.
- (8) È cura del soggetto Gestore del servizio effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri e segnalare eventuali conferimenti all'esterno della recinzione all'Amministrazione comunale, la quale procede alla relativa rimozione dei rifiuti.
- (9) La gestione dei centri di raccolta è regolamentata da apposito regolamento, deliberato dal Consorzio di bacino.

Articolo 17 **Rifiuti ingombranti**

- (1) Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc...), provenienti da fabbricati di civile abitazione, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni, nonché quelli derivanti da altre utenze, purché conferiti con le modalità fissate dal presente articolo e secondo i limiti qualitativi e quantitativi previsti dall'assimilazione ai rifiuti urbani di cui all'art. 5.
- (2) I rifiuti ingombranti devono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
 - consegna all'ecoisola;
 - ritiro su richiesta al numero verde.
- (3) Nel caso di conferimento alle ecoisole, si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 16.
- (4) La consegna presso le ecoisole è gratuita per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche che rientrano nei parametri di quantità riportati nell'art. 5.
- (5) Il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti su richiesta al numero verde del Gestore è attivato gratuitamente per le utenze domestiche, ed è effettuabile per un massimo di 3 pezzi.
- (6) L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi

- telefonicamente con il Gestore dei servizi, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
- (7) In alternativa i giorni di erogazione del servizio su chiamata possono essere predeterminati: in questo caso il Comune deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento. In ogni caso l'utente deve preavvisare il Gestore del servizio
- (8) È vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di contenitori stradali.
- (9) Per le utenze non domestiche il servizio di ritiro può essere praticato a pagamento.
- (10) L'Amministrazione Comunale definisce, in accordo con il Consorzio di Bacino e il Gestore del servizio le modalità di gestione dei beni durevoli.
- (11) Per frigoriferi, congelatori e condizionatori, in relazione alle norme che vietano l'immissione in discarica di rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico (D.M. 141/98) e che impongono di trattare gli apparecchi con processi tali da evitare il rilascio di sostanze lesive dell'ozono (D.M. 72/98), è da prevedere l'avvio a centri autorizzati di demolizione e recupero che garantiscono l'aspirazione del CFC contenuto nelle serpentine refrigeranti e la successiva operazione di recupero del CFC espandente.
- (12) È vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc....

Articolo 18

Raccolta differenziata congiunta della carta e del tetrapak

- (1) La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, ecc..., escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, carte vetrate o molto sporche e unte) e degli imballaggi in tetrapak è organizzata nell'ambito dei criteri di organizzazione del servizio di cui all'art. 6 e in base ai criteri e alle modalità stabiliti nel Contratto di servizio. Essa inoltre può essere effettuata presso i centri di raccolta (ecoisole). Per quanto concerne gli imballaggi cartacei provenienti da utenze non domestiche specifiche, l'Amministrazione Comunale può, in accordo con il Soggetto gestore e in base a quanto previsto dal Contratto di servizio, organizzare un servizio di raccolta specifico presso punti dedicati, oppure tramite raccolta domiciliare dedicata ad utenze specifiche. I produttori conferiscono tali materiali o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati. Il Gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata.
- (2) In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni raccoglibili, il Gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.
- (3) La collocazione e l'allestimento dei contenitori per la raccolta differenziata della carta e del tetrapak sono soggette alle prescrizioni di cui al precedente articolo 12.

Articolo 19

Raccolta differenziata del vetro

- (1) La raccolta differenziata del vetro è organizzata nell'ambito dei criteri di organizzazione del servizio di cui all'art. 6 e in base ai criteri e alle modalità

- stabiliti nel Contratto di servizio. Essa inoltre può essere effettuata presso i centri di raccolta (ecoisole). È vietato conferire vetro retinato, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor.
- (2) È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro nei casonetti per i rifiuti indifferenziati. Per essi può essere prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento appropriata.
- (3) Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
- (4) Le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), indesiderabili nella raccolta mediante i contenitori ma parzialmente riutilizzabili previ appositi trattamenti, devono essere conferite, con flussi ben separati per materiale, presso i centri di raccolta (ecoisole).
- (5) Tutti gli oggetti ingombranti in vetro devono essere conferiti presso i centri di raccolta.
- (6) Per evitare rumori molesti è vietato conferire negli appositi contenitori il vetro nelle ore notturne ed in particolare tra le ore 22,30 e le ore 06,30.
- (7) La collocazione e l'allestimento dei contenitori per la raccolta differenziata del vetro sono soggette alle prescrizioni di cui al precedente articolo 11.

Articolo 20

Raccolta differenziata congiunta degli imballaggi in plastica e in metallo

- (1) La raccolta differenziata della plastica (bottiglie, flaconi, buste e sacchetti per alimenti, contenitori per uova, pellicole da imballaggio, ecc..., ad esclusione di tutti quegli oggetti non classificabili come imballaggi) e degli imballaggi in metallo (barattoli, scatole, ecc... purché non contaminati da sostanze pericolose), è organizzata nell'ambito dei criteri di organizzazione del servizio di cui all'art. 6 e in base ai criteri e alle modalità stabiliti nel Contratto di servizio. Essa inoltre può essere effettuata presso i centri di raccolta (ecoisole).
- (2) Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
- (3) Quando è adottato un sistema di raccolta di prossimità per eco-punti la raccolta differenziata di imballaggi in metallo e lattine di alluminio viene di norma effettuata congiuntamente a quella della plastica, salvo impedimenti al conferimento della miscela di materiali presso impianti di riciclaggio.
- (4) La collocazione e l'allestimento dei contenitori per la raccolta congiunta plastica-metalli sono soggette alle prescrizioni di cui al precedente articolo 11.

Articolo 21

Raccolta differenziata della frazione verde

- (1) La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche deve essere conferita, a cura dei gestori del servizio di manutenzione, direttamente ad impianti autorizzati.
- (2) La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene consegnata presso il centro di raccolta (ecoisola) da parte delle utenze domestiche oppure, in caso di attivazione di un sistema di conferimento differenziato degli sfalci e potature, negli eco punti muniti degli appositi contenitori.
- (3) La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc....

- (4) È vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
- (5) L'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Gestore del servizio promuove, per le utenze che dispongono di area a verde, la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti.
- (6) È vietata la combustione della frazione verde, ad eccezione delle pratiche agro-silvo pastorali, così come previsto dalla L.R. 32/1982 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" e dalla L.R. 16/1994 "Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi".
- (7) L'Amministrazione Comunale, in accordo con il Consorzio di Bacino, può promuovere un sistema di conferimento differenziato degli sfalci e potature provenienti dalle manutenzione di aree private nell'ambito dei criteri di organizzazione del servizio di cui all'art. 6 e in base ai criteri e alle modalità stabiliti nel Contratto di servizio.

Articolo 22

Raccolta differenziata della frazione organica

- (1) L'eventuale raccolta differenziata della frazione organica, stabilita dall'Amministrazione Comunale insieme al Soggetto gestore, è soggetta alle norme previste dai commi seguenti.
- (2) Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
- (3) Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
- frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc...;
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc...;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
- (4) Questi rifiuti devono essere destinati al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità come previsto dalle vigenti norme in materia di fertilizzanti da soli o in miscela con altri materiali organici.
- (5) Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti al Regolamento 1774/2002/Ce del 3 ottobre 2002.
- (6) L'eventuale raccolta da utenze domestiche è effettuata nell'ambito dei criteri di organizzazione del servizio di cui all'art. 6 e in base ai criteri e alle modalità stabiliti nel Contratto di servizio.
- (7) Il materiale deve essere conferito dall'utenza in appositi sacchetti biodegradabili e deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
- (8) La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche, è stabilita in base a quanto previsto dalle norme vigenti e da quanto definito dall'Amministrazione Comunale insieme al Soggetto gestore.
- (9) È vietato conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori, salvo specifiche eccezioni, individuate dal Gestore del servizio, riguardanti utenze non domestiche.

- (10) La collocazione e l'allestimento dei contenitori per la raccolta della frazione organica sono soggette alle prescrizioni di cui al precedente articolo 11.

Articolo 23 **Altre raccolte differenziate**

- (1) Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali vestiti, scarpe e borse usati.
- (2) Oltre ai conferimenti presso il centro di raccolta (ecoisola), sono previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali e la raccolta di consumabili di stampa presso gli uffici. Possono inoltre essere attivate raccolte differenziate per rifiuti di tipo mercatale.
- (3) Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

Articolo 24 **Raccolta differenziata di pile e accumulatori usati, farmaci scaduti**

- (1) In relazione a quanto previsto nel D.M. 194/03 le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del suddetto Decreto¹ e le batterie dei telefoni cellulari e altri accumulatori usati, sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio.
- (2) A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.
- (3) Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 194/03 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
- (4) I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
- (5) È vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 194/03 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

¹ pile e accumulatori contenenti:

- oltre 25 mg di mercurio per elemento;
- oltre lo 0,025 % in peso di cadmio;
- oltre lo 0,4 % in peso di piombo;
- fino allo 0,025 % in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
- le pile al manganese del tipo a bottone;
- le pile composte da elementi del tipo a bottone.

- (6) Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta, ecc...) non rientranti nell'applicazione del D.M. 194/03, e le pile di cui all'art. 1 del D.M. 194/03 (qualora non consegnate ad un rivenditore) possono essere conferite dagli utenti nel normale circuito di raccolta dei rifiuti differenziati. Sono fatte salve le disposizioni di legge che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.
- (7) I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie o presso i contenitori posti vicino agli altri contenitori per la raccolta differenziata stradale.
- (8) In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e tale contenitore deve essere custodito dalla farmacia in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
- (9) È vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
- (10) I contenitori stradali, o posizionati presso i servizi ASL, per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento esclusivamente da parte del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e liquidi che possono fuoriuscire.
- (11) In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso i centri di raccolta.

Articolo 25

Raccolta differenziata di materiali inerti

- (1) È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili e comunque tale divieto è esteso a tutto il circuito di raccolta.
- (2) È vietato l'abbandono di macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili su suolo pubblico o ad uso pubblico.
- (3) Le macerie devono essere conferite, a cura e spese di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati ai sensi della vigente normativa utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
- (4) I rifiuti prodotti da imprese ed artigiani, in qualità di rifiuti speciali, devono essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.

Articolo 26

Raccolta differenziata di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e derivanti dalle pratiche del "fai da te"

- (1) I materiali derivanti dalle pratiche del "fai da te", di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e originati quindi da utenze domestiche, (ad es. oli minerali esausti, accumulatori esausti, ecc...), devono essere conferiti dai detentori presso i centri di raccolta (ecoisole) nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di tali centri.

Articolo 27

Raccolta differenziata di oli e grassi vegetali ed animali esausti

- (1) Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono stoccati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente a ditte di trasporto all'uopo autorizzate, in accordo con il Consorzio obbligatorio per gli oli e i grassi vegetali e animali esausti previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti.
- (2) Le utenze domestiche possono conferire gli oli ed i grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti presso le ecoisole.

Articolo 28

Raccolta differenziata di contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e altri rifiuti plastici di origine agricola

- (1) L'Amministrazione Comunale, in accordo con il Consorzio di Bacino, può promuovere un sistema di conferimenti differenziati dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, da attuare secondo le disposizioni tecniche e procedurali della D.G.R. n. 26-25865 del 19.10.98.
- (2) È fatto divieto di conferire i contenitori primari di fitofarmaci, se sono pieni o parzialmente pieni (indipendentemente se il fitofarmaco sia scaduto o meno). Nel caso di tali contenitori pieni o parzialmente pieni di fitofarmaci, lo smaltimento deve essere effettuato a cura dei produttori o detentori secondo le norme vigenti per i rifiuti speciali pericolosi.
- (3) È possibile, sempre separatamente dai materiali suddetti, attivare raccolte che riguardino altri materiali plastici non contaminati quali tubi per irrigazione, sacchi vuoti per fertilizzanti, teli agricoli, contenitori di semi ecc...; in linea generale le modalità di raccolta dovranno prevedere il conferimento presso appositi punti di raccolta.
- (4) L'avvio effettivo della raccolta potrà essere preceduto dalla stipula di un'intesa con le principali Organizzazioni Professionali Agricole.
- (5) In ogni caso le modalità di raccolta differenziata dei suddetti materiali sono stabilite dal Gestore del servizio in base alla dislocazione delle utenze produttrici e alle quantità dei materiali raccoglibili secondo modalità amministrative che sono definite in base a quanto indicato dal precedente articolo 7.

Articolo 29

Compostaggio domestico

- (1) L'Amministrazione Comunale promuove la pratica del compostaggio domestico in collaborazione con il Consorzio di Bacino e il Gestore del servizio, secondo le modalità e i criteri di cui al precedente articolo 6.
- (2) È ammesso lo smaltimento nelle concime agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.
- (3) In ogni caso il compostaggio domestico va effettuato seguendo criteri di buona

- pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc...
- (4) Il compostaggio domestico è alternativo alla raccolta della frazione organica, pertanto è preferibile attivare, ove possibile, tale pratica.
 - (5) Possono effettuare il compostaggio domestico solo gli utenti che dispongono di un numero di metri quadri di verde o di terreno agrario che ne garantisca il giusto utilizzo secondo le norme di buona tecnica.
 - (6) L'Amministrazione Comunale può rendere obbligatoria la pratica del compostaggio domestico qualora lo ritenga necessario. Tale obbligo deve essere formalizzato tramite apposito atto amministrativo.

Articolo 30

Norme integrative per il conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani presso le strutture predisposte per il servizio ordinario

- (1) L'Amministrazione Comunale stabilisce le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, come definiti al precedente art. 5, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato, rivolte al riciclaggio di materiali e, secondariamente, al recupero di energia.
- (2) I criteri di raccolta e conferimento separato stabiliti nel Regolamento per le varie frazioni dei rifiuti urbani sono applicati anche alla raccolta e al conferimento dei rifiuti assimilati, suscettibili di analoghe destinazioni.

Articolo 31

Servizi integrativi

- (1) Il Comune, può istituire appositi servizi integrativi di raccolta differenziata per i rifiuti speciali, di caratteristiche analoghe a quelle oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati definiti all'art. 5 del presente Regolamento.
- (2) I servizi integrativi sono istituiti con modalità, obblighi e divieti analoghi a quelli stabiliti per i rifiuti urbani ed assimilati.
- (3) Per quanto attiene alle modalità operative per materiali che necessitano di smaltimenti appositi, il Comune si riserva di stabilire, materiale per materiale, le disposizioni di conferimento, gli obblighi, i divieti in base ai criteri del Consorzio di Bacino e del Gestore del servizio.

Articolo 32

Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato

- (1) I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono obbligatoriamente avviati ad apposite aree attrezzate ed impianti, pubblici o privati, specificamente autorizzati, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolari tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interramento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.
- (2) È vietato il conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato ad impianti destinati a ricevere il rifiuto indifferenziato, salvo casi eccezionali (es. non

- conformità agli standard richiesti dagli impianti di ricevimento), espressamente identificati dal Gestore del servizio e comunicati all’Amministrazione Comunale.
- (3) Per gli imballaggi si prevede prevalentemente il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

Articolo 33 Comunicazione agli utenti

- (1) Annualmente, a cura del Consorzio di Bacino e del Gestore dei servizi, viene redatta una relazione sintetica sull’andamento e sui risultati della raccolta differenziata, nella quale sono riportati i dati relativi al servizio erogato e ai risultati ottenuti con le raccolte differenziate.
- (2) Sarà cura del Comune e del Consorzio di Bacino, per quanto di competenza, garantire adeguata diffusione di tali informazioni.

Articolo 34 Modalità di pesata dei rifiuti urbani

- (1) Il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all’interno del territorio comunale. La pesatura dovrà essere effettuata con sistemi di pesatura certificati, sul mezzo, o presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione. È tuttavia ammessa la stima del peso qualora non sia possibile altra tipologia di pesatura.

Articolo 35 Definizione degli altri servizi complementari

- (1) Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l’Amministrazione Comunale, direttamente o tramite il Gestore del Servizio effettua le seguenti attività:
- svuotamento dei cestini;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
 - rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
 - smaltimento dei rifiuti cimiteriali.
- (2) L’Amministrazione Comunale, direttamente o tramite il Gestore del Servizio, può inoltre effettuare le seguenti attività:
- pulizia delle caditoie;
 - spazzamento stradale;
 - lavaggio stradale, dei monumenti, pulizia dell’arredo urbano, fontane e fontanelle, nonché pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
 - diserbo stradale;
 - pulizia delle rive dei fiumi, delle aree golenali e smaltimento dei materiali da sgrigliatura delle acque pubbliche di rifiuto;
 - derattizzazione e disinfezione su aree pubbliche;

- pulizia dei mercati.
- (3) L’Ufficio Tecnico comunale provvederà a verificare periodicamente la necessità di effettuare gli interventi di cui al comma 2 redigendo, in caso positivo, un apposito piano di interventi.

Articolo 36 **Organizzazione degli altri servizi complementari**

- (1) L’Amministrazione Comunale può, in accordo con il Consorzio di Bacino e con il Gestore del servizio, con appositi atti amministrativi, anche assunti in sede di Contratto dei servizio o ad integrazione dello stesso contratto:
- definire le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell’intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell’utilizzazione del territorio;
 - definire le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
 - stabilire la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
 - promuovere l’innovazione tecnologica dei servizi e garantire l’idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.
- (2) L’Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell’utenza, delle tecnologie e dei mezzi d’opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, se non si avvale del Gestore del servizio, provvede in proprio all’esecuzione dei servizi.
- (3) L’Amministrazione Comunale provvede all’installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, il cui svuotamento è compreso nei servizi di nettezza urbana. È fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc...), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale.

Articolo 37 **Spazzamento e lavaggio stradale**

- (1) Qualora l’Amministrazione decida di attivare tale servizio:
- il servizio di spazzamento e lavaggio stradale è disciplinato negli appositi atti assunti per il conferimento del servizio, nei quali sono definite le esigenze prestazionali cui devono, a cura degli esecutori, essere individuate le soluzioni operative più opportune e convenienti, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri;
 - nell’organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale, l’Amministrazione Comunale stabilisce quanto necessario per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili;
 - l’Amministrazione Comunale attiva divieti temporanei di sosta per

consentire un più agevole servizio di spazzamento e lavaggio stradale meccanico, impegnandosi, tramite la polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.

- (2) È vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.
- (3) Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.

Articolo 38 **Smaltimento dei rifiuti cimiteriali**

- (1) I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal D.P.R. 15.07.2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31.07.2002, n. 179”.
- (2) La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
- (3) Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l’assuntore dei lavori che li hanno generati.
- (4) Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del Regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme relative all’abbandono dei rifiuti, con l’osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
- (5) Restano salvi i poteri e le funzioni di Ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.
- (6) Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall’Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del Gestore delle strutture cimiteriali.

Articolo 39 **Conferimento e raccolta dei rifiuti animali**

- (1) A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del gestore del servizio.
- (2) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
- (3) Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell’inoservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del gestore del servizio, l’Amministrazione Comunale potrà procedere all’addebito al responsabile dell’inoservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
- (4) L’Amministrazione Comunale, direttamente o tramite il Gestore del servizio, provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) degli escrementi di animali e delle carcasse di animali domestici e selvatici depositi in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in

- quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.
- (5) Le carcasse di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto Gestore dei servizi, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.
- (6) Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 03.10.2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
- (7) I letami, i fanghi ed i reflui zootechnici sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere a proprie spese.

Articolo 40 **Rimozione dei rifiuti abbandonati**

- (1) L'Amministrazione Comunale interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale.
- (2) Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale con specifica ordinanza diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge.
- (3) Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
- (4) Nel caso di inottemperanza al provvedimento, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
- (5) Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con intervento di urgenza, salvi i poteri di rivalsa.

CAPO VI

OBBLIGHI E DIVIETI

Articolo 41 **Obblighi dei produttori di rifiuti urbani e assimilati**

- (1) Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
- (2) I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite, sulla base del Regolamento, dal Gestore del servizio, cui compete informare adeguatamente gli utenti, affinché adeguino l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
- (3) L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
- (4) I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni

- all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.
- (5) È vietata la combustione dei rifiuti, salvo che negli impianti all'uopo autorizzati.
- (6) Chiunque è responsabile dei rifiuti da lui prodotti dal momento della produzione al momento del corretto conferimento dei rifiuti stessi al gestore del servizio di raccolta.

Articolo 42 **Obblighi dei produttori di rifiuti speciali**

- (1) I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti.
- (2) In base all'istituzione dei servizi integrativi contemplati dal presente Regolamento, i produttori possono provvedere alla stipula di apposita convenzione con il Gestore dei servizi.

Articolo 43 **Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private**

- (1) Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc..., devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
- (2) I Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale evitando il degrado e l'inquinamento del territorio e provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.

Articolo 44 **Attività di carico e scarico di merci e materiali e di affissione manifesti**

- (1) Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti ecc..., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimento al centro di raccolta in contenitori definiti con il gestore del servizio ed alla pulizia dell'area.
- (2) In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni.

Articolo 45 **Volantinaggio su aree pubbliche**

- (1) Il volantinaggio su aree pubbliche è svolto nel rispetto di quanto definito dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 46

Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

- (1) Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all’attività è tenuto a mantenere e restituire l’area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
- (2) Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

Articolo 47

Manifestazioni pubbliche

- (1) Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc... o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc..., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all’Amministrazione Comunale ed al soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con idoneo preavviso, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare con il Comune le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi per la pulizia nell’ambito della propria organizzazione del lavoro.
- (2) Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull’organizzazione della raccolta differenziata. In quest’ottica l’ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, il quale predispone un piano operativo e si coordina con il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- (3) L’Amministrazione Comunale, direttamente o in collaborazione con il Gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici. A questo proposito particolare attenzione deve essere riservata verso l’utilizzo di posate e stoviglie biodegradabili.
- (4) Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all’afflusso dei cittadini, possono essere a carico degli organizzatori secondo quanto previsto dall’Amministrazione Comunale.

Articolo 48

Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

- (1) I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all’uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull’area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio pubblico.
- (2) Analogico obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati, residui alimentari, ecc...), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell’attività è ritenuto

- responsabile dell’asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
- (3) I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.
- (4) All’orario di chiusura dell’esercizio l’area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

Articolo 49

Pulizia dei marciapiedi e portici di pertinenza

- (1) I marciapiedi antistanti le proprietà private edificate devono essere mantenuti puliti ad onere e cura del conduttore di dette proprietà, con obbligo di asporto della spazzatura e conferimento all’apposito servizio. Parimenti dicasi per i portici afferenti gli stabili di appartenenza.

Articolo 50

Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

- (1) Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate pulite dagli occupanti.
- (2) Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell’area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell’afflusso di pubblico che dell’eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
- (3) Ogni onere connesso al potenziamento o all’impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.
- (4) La tariffa di occupazione del suolo pubblico comprende anche gli oneri connessi al potenziamento o all’impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

Articolo 51

Pulizia delle aree mercatali

- (1) I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all’ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività o in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, oppure lasciandoli accumulati in maniera differenziata sul loro parcheggio con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata ed al tipo di servizio erogato.

Articolo 52

Pulizia dei terreni non utilizzati

- (1) I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Verificandosi tali ipotesi, con oneri a carico della proprietà, troveranno applicazioni i disposti dell’art. 43.
- (2) I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati devono inoltre

limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

Articolo 53 **Utilizzo dei cestini portarifiuti**

- (1) Gli utenti devono utilizzare gli appositi cestini portarifiuti per il conferimento dei rifiuti non differenziabili prodotti per strada.
- (2) È vietato utilizzare i cestini portarifiuti per conferire frazioni di rifiuti differenziabili o rifiuti voluminosi.

Articolo 54 **Divieto di abbandono dei rifiuti**

- (1) È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e per le frazioni recuperabili oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.
- (2) È vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
- (3) Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc....

Articolo 55 **Rimozione di rifiuti abusivamente scaricati e/o impropriamente accumulati in aree private**

- (1) Ai fini del presente articolo vengono individuate cinque distinte situazioni:
 - a) scarico abusivo di rifiuti su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di proprietà demaniale;
 - b) scarico abusivo o accumulo di rifiuti su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico;
 - c) scarico abusivo o accumulo di rifiuti su aree private abbandonate o dismesse;
 - d) accumulo di rifiuti in edifici abitativi;
 - e) sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.
- (2) L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile

- individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.
- (3) Qualora si riscontri la presenza di rifiuti abbandonati su aree private, il Comune attiva il procedimento di cui all'art. 192, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. provvedendo all'accertamento in contradditorio dell'eventuale responsabilità dolosa o colposa del proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area. In caso di accertato comportamento colposo o doloso, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito. Qualora il terreno sia assoggettato ad uso civico, l'Amministrazione Comunale procede direttamente alla bonifica, notificando la situazione a colui che vanta il titolo di proprietà in maniera illegittima ed al Catasto.
- (4) Ove gli organi tecnici di vigilanza della A.S.L. o dell'A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione Comunale è tenuta, salvi i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:
- a) messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
 - b) asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.
- (5) Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, anorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.S.L. o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale procede allo sgombero.
- (6) Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.FF., previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:
- a) intimare alla proprietà lo sgombero;
 - b) procedere direttamente, anche con le procedure di cui al comma 3.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 56 **Ordinanze contingibili ed urgenti**

- (1) In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze

indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Articolo 57

Vigilanza

- (1) La vigilanza e l'accertamento delle infrazioni al presente Regolamento spetta agli organi di polizia ed in particolare al personale dell'Ufficio Polizia Municipale del Comune di Pramollo ed al personale che presta servizio nel territorio del Comune di Pramollo in virtù della convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale stipulata dal Comune di Pramollo.
- (2) È altresì riconosciuta la facoltà di procedere all'accertamento delle violazioni agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria e al personale volontario al quale sia riconosciuta la qualifica di Pubblico Ufficiale ai sensi delle vigenti leggi.
- (3) L'attività di accertamento da parte degli organi di cui ai commi precedenti è effettuata ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689.
- (4) Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate anche mediante impianti di videosorveglianza.
- (5) Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Articolo 58

Osservanza di altre disposizioni

- (1) Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Polizia Urbana e di Polizia Rurale nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 59

Sanzioni

- (1) Le violazioni agli art. 11, commi 9, 13 e 23, art. 14, commi 3, 4 e 5, art. 15, comma 6, art. 16, comma 6, art. 22, comma 8, art. 48, comma 3 e art. 52, comma 2, comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.
- (2) Salvo che il fatto costituisca reato le violazioni agli art. 11, commi 16, 19, 20, 21 e 22, art. 17, comma 8 (se il rifiuto è costituito da modesta quantità), art. 22, comma 6, art. 24, commi 5, 7 e 9, art. 25, commi 1 e 2, art. 43, commi 1 e 2, art. 44, comma 1, art. 48, commi 1 e 2, art. 49, comma 1, art. 50, comma 1, art. 51, comma 1, art. 52, comma 1, art. 54, comma 1 (se il rifiuto è costituito da modesta quantità) comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00; se dalla violazione dell'art. 11, commi 20 e 21 deriva pericolo o danno per le persone o le cose, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione è da € 83,00 ad € 498,00 alla sanzione amministrativa consegue l'obbligo del ripristino dei danni causati.
- (3) Salvo che il fatto non costituisca reato le violazioni agli art. 16, comma 6, art. 19, commi 2, 3 e 4, art. 20, comma 2, art. 21, comma 4, art. 22, comma 6 comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
- (4) Salvo che il fatto non costituisca reato le violazioni agli art. 16, comma 7, art. 17, comma 8 (se si tratta di rifiuto non di modesta quantità) e 12, art. 26, comma 1,

- art. 28, comma 2, art. 54, comma 1 (se si tratta di rifiuto non di modesta quantità) e art. 55 comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 498,00.
- (5) Salvo che il fatto non costituisca reato le violazioni agli art. 42, comma 1, comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 ad € 498,00.
- (6) Le violazioni ai restanti articoli del presente regolamento comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Articolo 60 **Pubblicità**

- (1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 61 **Abrogazioni e disposizioni transitorie**

- (1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
- (2) I provvedimenti attuativi del D. Lgs. 22/97 e s.m.i continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (Cfr: art 264, comma 1, punto i) del citato D. Lgs. 152/06).
- (3) Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione del D. Lgs. 152/06 (Cfr: art 265, comma 1, del citato D. Lgs. 152/06).

Articolo 62 **Casi non previsti dal presente regolamento**

- (1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia.

Articolo 63 **Rinvio dinamico**

- (1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- (2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 64 **Entrata in vigore**

- (1) Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale, il presente regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio, della

durata di 15 giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione.